

CONVENZIONE

per la gestione delle risorse a fondo rischi ai sensi del Progetto “Impresa Compiuta” come disciplinato dall’accordo siglato il 24 gennaio 2012 e deliberazioni di Giunta Camerale n. 225 del 17 settembre 2012 e n. 330 del 20 dicembre 2012

TRA

La Camera di Commercio di Piacenza di seguito denominato “Ente” (C. F. n. 00276970332), rappresentata dal Presidente Dr. Ing. Giuseppe Parenti, nato a Piacenza il 30/1/1941 domiciliato ai fini del presente atto a Piacenza presso la sede della Camera di commercio in Piacenza, Piazza Cavalli 35

E

Confindustria Piacenza (C.F. n.80002250332), di seguito denominato “Associazione”, rappresentato dal legale rappresentante Sig. Emilio Bolzoni, nato a Piacenza, il 25/09/1952, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Associazione in Piacenza, Via IV Novembre 132.

E

FIDINDUSTRIA EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F. n.92003300370), di seguito denominato “Confidi”, rappresentato dal Consigliere Delegato della Sede Territoriale di Piacenza Sig. Enrico Ghiadoni, nato a Pianello Val Tidone (Pc), il 09/03/1957, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Confidi in Bologna, Via Brini 45.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra Ente, l’Associazione e Confidi per la gestione delle risorse destinate a fondo rischi ai sensi del Progetto “Impresa Compiuta”. I finanziamenti saranno assistiti da una garanzia pari al 25% come disciplinato dall’accordo siglato il 24 gennaio 2012 e deliberazione di Giunta Camerale n. 225 del 17 settembre 2012.

Art. 2

AFFIDAMENTO E MODALITA’ Di GESTIONE

Ente e Associazione affidano al Confidi, che accetta, la gestione del fondo di garanzia denominato “Impresa Compiuta” (di seguito Fondo) e si obbliga a gestire tale Fondo e ad utilizzare le relative risorse in regime di contabilità separata.

Il Confidi si obbliga a gestire il Fondo esclusivamente per le finalità indicate nella convenzione suddetta e secondo quanto disposto dalle delibere degli affidatari; gestisce il Fondo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3

DOTAZIONE DEL FONDO

La dotazione nominale iniziale del fondo ammonta a complessivi € 50.000 (cinquantamila euro) di cui:

- 40mila euro stanziati dall’Ente;
- 10mila euro stanziati dall’Associazione.

Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, costituenti la dotazione del Fondo, sono versate al Confidi in un apposito conto corrente, le cui coordinate verranno comunicate dal Confidi all’Ente ed all’Associazione.

Fidindustria risponderà delle perdite esclusivamente sino a capienza dell’ammontare del fondo.

ART. 4

GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ E IMPUTAZIONE DEGLI INTERESSI

Il Confidi concorda con la banca depositaria del Fondo le migliori condizioni economiche relativamente alla gestione delle liquidità e ai tassi di interesse praticati.

Gli interessi maturati sulle liquidità vanno ad incrementare il Fondo, al netto di tutte le spese bancarie.

ART. 5

ONERI A CARICO DEL FONDO

Sono a carico della dotazione del Fondo:

- le spese sostenute per la gestione del conto corrente presso il quale le relative somme sono depositate;
- le perdite relative alle garanzie prestate, eventualmente determinate, comprensive degli interessi di mora e delle spese legali sostenute.

ART. 6

ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Confidi oltre a gestire contabilmente il Fondo e a compiere le attività previste negli altri articoli della presente convenzione svolge, per conto degli Enti/ Associazione, le seguenti ulteriori attività:

- raccoglie e istruisce le richieste di ammissione alla garanzia presentate dalle neo-imprese beneficiarie finali;
- custodisce e conserva tutta la documentazione relativa a ciascuna richiesta di ammissione alla garanzia e di escussione della medesima;
- supporta, fornendo tutte le informazioni richieste, l'attività decisoria del Comitato previsto nella convenzione " Progetto Impresa Compiuta";
- provvede a liquidare le somme corrispondenti all'importo delle insolvenze determinatesi a carico del fondo;
- compie tutte le attività connesse al recupero del credito;
- svolge le attività connesse al controllo della corretta applicazione della normativa relativa al regime di aiuto applicato a ciascuna operazione, secondo quanto specificato nel successivo art. 9.

ART. 7

ATTIVITA' CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE

Il Confidi provvede, a fronte della presentazione delle richieste di escussione, alla liquidazione delle somme corrispondenti all'importo delle insolvenze determinatesi, al netto delle somme già versate dall'impresa insolvente.

ART. 8

ATTIVITA' CONNESSE RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO ALLE INSOLVENZE

Al Confidi è affidata la gestione delle procedure per il recupero del credito relativo alle insolvenze determinatesi. Il Confidi potrà affidare tale gestione ad altri soggetti terzi tramite la stipula di apposite convenzioni.

Il Confidi o il soggetto da questo incaricato, deve avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e, comunque, non oltre 30 giorni dalla avvenuta liquidazione, a favore dei richiedenti, della somma corrispondente agli importi garantiti.

ART. 9

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA COMUNITARIA DEGLI AIUTI CONCESSI IN C/GARANZIA

L'aiuto concesso all'impresa beneficiaria dovrà essere compatibile con la disciplina dell'Unione Europea per la concessione di garanzie agevolate in regime de minimis; le garanzie verranno dunque concesse conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

L'equivalente sovvenzione lorda sarà calcolata come previsto dall'art. 2, paragrafo 4, lettera d) del citato regolamento.

Il Confidi svolge tutte le attività connesse al controllo del rispetto del regimi di aiuto applicato relativamente all'intervento del Fondo, provvedendo a comunicare all'impresa beneficiaria finale l'equivalente sovvenzione lorda addebitabile alla garanzia ottenuta dal fondo.

ART. 10

RENDICONTAZIONE ANNUALE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL FONDO

Il Confidi è tenuto a rendicontare annualmente all'Ente ed all'Associazione tutti i movimenti contabili avvenuti durante l'anno solare e le consistenze risultanti a fine anno relative al Fondo, nonché la denominazione e la collocazione di tali movimenti e consistenze nelle relative poste di bilancio del Confidi, nelle quali tali dati contabili sono stati inseriti.

ART. 11

ESAURIMENTO FONDO

In caso di esaurimento del Fondo il Confidi ne darà tempestiva comunicazione all'Associazione e all'Ente con contestuale dichiarazione di sospensione dell'operatività della presente convenzione.

Qualora a seguito del recupero di somme conseguentemente alle operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, il fondo ritornasse capiente, il Confidi ne darà tempestiva comunicazione all'Associazione e all'Ente con contestuale dichiarazione di riattivazione dell'operatività dello stesso.

In caso di esaurimento del Fondo e di oggettiva impossibilità di recuperi a seguito delle operazioni poste in essere ai sensi della presente convenzione, il Confidi darà tempestiva comunicazione all'Associazione e all'Ente della chiusura del conto di cui all'art.3 e della risoluzione della presente convenzione.

ART. 12

CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA DEL FONDO

Per l'accesso alla garanzia del Fondo le imprese non sostengono alcun costo, fatti salvi gli oneri previsti dallo Statuto del Confidi per l'adesione allo stesso.

ART. 13

DECORRENZA DELLA VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2013.

Resta inteso che la medesima convenzione produrrà i propri effetti fino alla data di estinzione dei finanziamenti e/o delle attività di recupero dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie.

A seguito della scadenza del termine di validità della presente convenzione – e fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma - tutte le risorse che si renderanno libere in seguito alla estinzione delle garanzie prestate e/o alla conclusione delle attività di recupero delle insolvenze eventualmente verificatesi saranno restituite dal Confidi all'Ente e all'Associazione con le modalità, le procedure e i tempi dai medesimi stabiliti.

ART. 14

ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

Le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Per tutte le controversie dipendenti da e/o connesse con questa Convenzione e/o dipendenti da e/o connesse con le singole garanzie che saranno prestate dal Confidi sarà competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

Camera di Commercio di Piacenza
F.to Il Presidente
Giuseppe Parenti

Confindustria Piacenza
F.to Il Presidente
Emilio Bolzoni

Fidindustria Emilia Romagna Società Cooperativa

Sede Territoriale Piacenza
F.to il Consigliere Delegato
Enrico Ghiadoni
